



CITTÀ DI CARPI

ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio del Comune di Carpi – Nuova individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza in attuazione dell’art. 87, comma 1, lettera a) del d.l. 18/2010.

IL SINDACO

Premesso che, con propria ordinanza n. 14978 di protocollo del 14 marzo 2020, erano state individuate le **attività indifferibili da rendere in presenza** da parte degli uffici del Comune di Carpi fino al 25 marzo 2020 compreso;

Visti:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
- il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;
- il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

Preso atto in particolare che:

- l’articolo 87, comma 1, lettera a), del d.l. 18/2020 dispone: *“il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni ... , che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza”*;
- l’articolo 87, comma 3, del d.l. 18/2020 dispone: *“Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva”*;
- il d.p.c.m. 22 marzo 2020, all’articolo 1, comma 1, lettera a), stabilisce: *“Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18”*;

Letta la direttiva del Ministro della Funzione pubblica n. 2/2020, ad oggetto: *“indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*, che, tra l'altro, recita: *“Le amministrazioni, considerato che - sulla base di quanto rappresentato nel successivo punto 3 - la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio,*



CITTÀ DI CARPI

assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento.

Ferma restando la necessità di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento, per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le amministrazioni, nell'esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro”;

Ritenuto necessario effettuare una nuova valutazione della situazione, alla luce dei più recenti provvedimenti assunti dal Governo, sia in tema di sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi (art. 103 del d.l. 18/2010), di proroga di validità dei documenti di riconoscimento (art. 104 del d.l. 18/2010), nonché in tema di possibilità di circolazione delle persone e, in particolare, del d.p.c.m. 22 marzo 2020 che dispone il divieto: “a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”;

Dato atto che i dirigenti, alla luce delle sopradescritte disposizioni, sono stati nuovamente incaricati di:

- effettuare una ricognizione della situazione del personale degli uffici per verificare quali attività possono essere effettuate con forme di lavoro agile e quali devono essere rese in presenza;
- verificare il carico di ferie arretrate dei dipendenti, onde valutare la loro collocazione in ferie, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del d.p.c.m. 8 marzo 2020;
- verificare le attività indifferibili da rendere in presenza, con riferimento sia all'utenza interna che all'utenza esterna;
- attivare, nei confronti del personale che svolge attività che possono essere effettuate con forme di lavoro agile, modalità semplificate e temporanee di accesso al “Lavoro agile” nella forma del lavoro da remoto, al fine di garantire, ove possibile, la prosecuzione dei servizi in via ordinaria attraverso tale strumento;

Acquisite le necessarie informazioni;

Dato atto che per le funzioni e i servizi conferiti all'Unione delle Terre d'Argine, il Presidente dell'Unione provvede ad individuare le attività indifferibili da rendere in presenza;

Visto l'articolo 50 del del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare i commi 5 e 7;

ORDINA

1. di individuare le seguenti **attività, quali attività indifferibili da rendere in presenza** da parte degli uffici del Comune di Carpi:



CITTÀ DI CARPI

A) Organizzazione generale dell'amministrazione

- Attività amministrative e di coordinamento dei diversi settori strettamente necessarie a non interrompere i servizi, calibrate in rapporto alle necessità contingenti;

B) Settore Affari generali, legali – servizi demografici – onoranze funebri

Ufficio atti, segreterie, servizi di supporto

- Ufficio atti (limitatamente alle funzioni di coordinamento e ad eventuali necessità temporanee)
- Portineria
- Protocollo
- Messaggi comunali (limitatamente alle notifiche urgenti)
- Centralino

Servizi demografici (anagrafe, stato civile, leva, elettorale) e polizia mortuaria

- Stato civile: dichiarazioni di nascita e riconoscimento, dichiarazioni di morte, altri procedimenti solo per gravi e comprovate necessità per la tutela di diritti costituzionalmente garantiti
- Polizia mortuaria: autorizzazioni per lo svolgimento dei funerali
- Anagrafe: uno sportello per il rilascio di documenti (Carte d'identità cartacee ed elettroniche per chi risultasse privo di altri documenti; certificazioni ed autentiche solo in caso di grave e comprovata urgenza)
- Segreteria dei servizi demografici: attività di protocollazione di istanze ricevute

Onoranze funebri: Tutte le attività

C) Servizio Gabinetto del Sindaco: Tutte le attività

D) Servizio Comunicazione – ufficio stampa – rete civica

- Quicittà (solo per le risposte ed informazioni telefoniche – chiusura dell'accesso a soggetti esterni)
- Ufficio Stampa (limitatamente alle necessità di rapporto diretto con gli organi)

E) Settore Lavori pubblici, infrastrutture e patrimonio

- Protezione civile: COC e funzioni individuate nelle ordinanze di apertura
- Reperibilità tecnica
- Attività di manutenzione fabbricati funzionali alle attività indifferibili da svolgere in presenza
- Attività di manutenzione di infrastrutture (strade, illuminazione pubblica, sedi comunali, ecc...)
- Attività di manutenzione del verde pubblico al fine di contenere la proliferazione di animali nocivi, quali zanzare e topi, e la diffusione di pollini causa di allergie
- Attività di manutenzione del verde pubblico a corredo della viabilità al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale
- Attività di direzione lavori e vigilanza sui cantieri in corso di ingegneria civile (strade e altre infrastrutture) per i quali non sia disposta la sospensione dei lavori
- Servizio di prevenzione e protezione

F) Settore Pianificazione urbanistica – edilizia privata

- Edilizia privata: ordinanze e accesso agli atti relativi a situazioni di pericolo per la pubblica incolumità



CITTÀ DI CARPI

- Ufficio ricostruzione limitatamente all'attività di coordinamento del personale tecnico e amministrativo operante nella forma del lavoro agile

G) Settore Ambiente

- Ordinanze e sopralluoghi per emergenze ambientali
- Anagrafe canina, limitatamente agli utenti non in possesso di tecnologie adeguate

H) Settore Restauro, cultura, commercio e promozione economica e turistica

- Servizio Commercio limitatamente al ricevimento, su appuntamento, del pubblico, con gli esperti del settore, per lo svolgimento delle pratiche da istruire, in modo da assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei soli procedimenti afferenti alle attività economiche/produttive con esigenze connesse all'emergenza Covid-19
- Attività di direzione lavori e vigilanza sui cantieri in corso per i quali non sia disposta la sospensione dei lavori
- Attività strettamente necessarie all'implementazione di servizi per la fruizione on-line, da parte dell'utenza, del patrimonio culturale e di servizi di assistenza; sopralluoghi strettamente necessari alla verifica delle condizioni degli istituti culturali e del patrimonio in essi contenuto; recupero documentazione strettamente necessaria al lavoro da remoto

I) Funzioni delegate dall'Unione delle Terre d'Argine al Comune di Carpi

- SUAP limitatamente allo svolgimento delle operazioni di:
 - 1) Ricevimento e smistamento per competenza delle telefonate d'utenti relative
 - a richieste d'informazioni inerenti le attività economiche e/o produttive attualmente sospese/consentite (come dai Codici Ateco individuati dagli allegati dei vari DPCM governativi sull'emergenza Covid-2019)
 - allo stato delle pratiche in essere, presentate attraverso la piattaforma regionale "Accesso Unitario" o tramite "pec istituzionale", in materia di commercio, artigianato, edilizia, somministrazione di alimenti e bevande, polizia amministrativa
 - all'esistenza dei requisiti, alle modalità e tipologie di presentazione delle pratiche (SCIA, Istanza o altri titoli abilitativi) per lo svolgimento delle attività in materia di commercio, artigianato, edilizia, somministrazione di alimenti e bevande, polizia amministrativa
- Sismica: sopralluoghi per emergenze in caso di pubblica incolumità

2. con riferimento alle sedi istituzionali:

- la limitazione dell'accesso di soggetti esterni alle stesse, consentendo l'ingresso nei soli casi necessari all'espletamento delle attività indifferibili;
- la totale chiusura al pubblico della sede di Piazzale Re Astolfo, 5 (Palazzo della Pieve);

3. in via generale, di garantire i servizi prioritariamente con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica degli utenti negli uffici;

4. di demandare ai Dirigenti l'organizzazione dei propri servizi al fine di garantire la presenza del personale per lo svolgimento delle suddette attività indifferibili, nonché la prosecuzione dei servizi comunali, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 87, comma 1, lettera a), del d.l. 18/2020, attraverso la realizzazione delle seguenti azioni:

- a) definizione delle modalità di presidio delle attività indifferibili di cui al punto 1;



CITTÀ DI CARPI

- b) individuazione dei contingenti di personale necessario per rendere le attività indifferibili in presenza, anche con criteri di rotazione del personale assegnato, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale e del personale incaricato di posizione organizzativa, in funzione del rispettivo ruolo di coordinamento;
- c) adozione, sulla base delle disposizioni del dirigente del Settore amministrazione e sviluppo delle risorse umane dell'Unione delle Terre d'Argine, di misure organizzative per consentire il ricorso a forme di lavoro agile e di flessibilità come strumento ordinario di svolgimento della prestazione lavorativa;
- d) temporanea collocazione di unità di personale presso altri settori o servizi che ne rappresentassero la necessità;
5. di disporre che il presente provvedimento ha validità fino al **3 aprile 2020** compreso;
6. di trasmettere copia del presente atto a tutti i dirigenti del Comune, al Dirigente del Settore amministrazione e sviluppo delle risorse umane e al Presidente dell'Unione delle Terre d'Argine per le valutazioni di competenza;
7. di inviare copia del presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.
8. di stabilire che dalla data di emanazione della presente ordinanza cessa di avere efficacia l'ordinanza n. 14978 di protocollo del 14 marzo 2020

RENDE NOTO

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna;

In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Carpi, 26 marzo 2020

Il Sindaco
Alberto Bellelli
(firmato digitalmente)